



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

**Deliberazione n. 75**

**In data 29/11/2021**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2021, 2022 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLE LEGGI 23/12/1999 N. 488, ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 17:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente
Bornancin Sergio	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente
Nardini Elisa	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Biasin Nicolino	Consigliere	Presente
Cecchetto Marco	Consigliere	Presente
Bottacin Silvia	Consigliere	Presente
Colusso Vio Selena	Consigliere	Presente
Zuppichin Elena	Consigliere	Presente
Marson Dario	Consigliere	Presente
Carrer Gianni	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Zioldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Cuccurullo Giosue'	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 17 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2021, 2022 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLE LEGGI 23/12/1999 N. 488, ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" e al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone di territorio nazionale.
- Tale disposizione è stata modificata dall'art.12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 142, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.
- L'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il d.lgs. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
- L'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.
- Il Comune di San Michele al Tagliamento, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione 26 aprile 2001 n. 29 aveva individuato le zone/frazioni "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999.
- L'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
- Il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come le seguenti leggi finanziarie, non hanno previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile.
- Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604, nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile da riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente

svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448”.

- Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.
- La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche per l'anno 2009, non è stata poi reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.....(omissis)..... In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come “...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.
- Con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che “i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando..... quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”. Tale indicazione risultava necessaria al fine di consentire “da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.”
- Va rilevato a tal proposito che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali limitrofe, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.
- Nel corso di alcune riunioni si è giunti ad individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di 80 m nelle diverse direzioni, a partire dalla rete pubblica di distribuzione del gas, sulla base di una valutazione forfetaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso. Tale valutazione, relativa all'eccessiva onerosità dell'allacciamento, è già stata indicata nella delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23 aprile 2020.
- Si ritiene inoltre opportuno precisare che, qualora l'impianto termico o l'edificio asservito dall'impianto stesso, ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata “non metanizzata”, risulta comunque ammesso a godere del beneficio di legge.
- Alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane con la sopra citata nota prot. n. 5961 del 15.01.2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando inoltre quali di queste zone **si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale (escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale)** e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si ritiene necessario/opportuno indicare tra gli allegati alla presente deliberazione (Rif. Allegato A) la cartografia indicante la perimetrazione del centro abitato di San Michele al Tagliamento. Per l'individuazione dello stesso si è fatto riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n. 294 del 29 luglio 2010;

Rilevato che l'art. 17 bis, comma 2 della Legge n. 200/2003 recita testualmente: “l'art. 8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione”.

Dato atto che con Deliberazioni di Consiglio Comunale è stata alla bisogna (Rif. DCC 38/2002; DCC 38/2010; DCC 37/2011; DCC 14/2013; DCC 60/2015; DCC 116/2017; DCC 25/2020) aggiornata la planimetria delle aree metanizzate, tenuto conto degli aggiornamenti cartografici forniti dai gestori della rete interessati;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 23/04/2020 avente per oggetto la ridefinizione delle zone non metanizzate del territorio del Comune di San Michele al Tagliamento ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL usati come combustibili per riscaldamento;

Vista la nota della 2i RETEGAS S.p.A., Società gestrice della rete energetica gas/metano, pervenuta in data 28-09-2021 con protocollo n. 25739 con la quale la società succitata trasmetteva all'Amministrazione Comunale, l'aggiornamento della planimetria consistente in n. 2 Tavole (**Tavola 1 Rete Entroterra e Tavola 2 Rete Bibione**), nelle quale viene indicata/aggiornata la rete gas/metano del 2020 già presente nel territorio comunale ed apparato che la stessa tavola è depositata agli atti del Settore Lavori Pubblici/Servizio Patrimonio;

Rilevato che nelle predette planimetrie sono state realizzate nuove linee di gas-metano, in particolare nella località di BIBIONE rispetto a quanto comunicato ed evidenziato nella planimetria precedentemente inviata dal soggetto gestore della rete energetica gas/metano (Rif. Deliberazione Consigliare n. 25 del 23/04/2020);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 29/07/2010 e s.m.i. che approva la nuova delimitazione dei centri abitati del Comune di San Michele al Tagliamento;

Dato atto che in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell'art.8, comma 10, lett. c), della legge n.448/98 e delle connesse norme di esecuzione che continuano ad essere vigenti sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria, si ritiene di procedere, per quanto di competenza, all'aggiornamento delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile per riscaldamento.

Considerato che non vi sono criteri generali dettati dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "non metanizzata" e che altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali, si è giunti ad individuare come superficie non metanizzata, al di fuori del centro abitato cui ha sede la *casa comunale*, le aree esterne ad una fascia di m. 80 (metri ottanta) nelle diverse direzioni, a partire dall'asse stradale servita dalla rete energetica al perimetro esterno dei muri del fabbricato, esclusi gli aggetti, le terrazze, bussole d'ingresso, scale esterne, pensiline e strutture similari che non costituiscono superficie coperta;

Visti inoltre l'**Allegato A** inerente la delimitazione del centro abitato, come da DGC n. 294 del 29/07/2010, su cui insiste la "casa comunale", l'**Allegato B** inerente l'elenco aggiornato delle strade comunali non metanizzate completamente o parzialmente, l'**Allegato Tavola 1 e Tavola 2** alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore AMSS e del dirigente del Settore Economico - Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare economia nella seduta del 25 novembre 2021;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Conclusa l'esposizione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, di:

1. Approvare la documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nello specifico:
  - Allegato A: “Delimitazione del centro abitato su cui insiste la casa comunale” (*Rif. DGC n. 294 del 29/07/2010 e s.m.i.*).
  - Allegato B: “Elenco delle Strade non metanizzate” all'interno del territorio comunale;
  - Tavola 1: Rete gas Entroterra comunale;
  - Tavola 2: Reta gas località Bibione.
2. Dare atto che le zone metanizzate del territorio comunale nel corso dell'anno 2020/2021 sono state interessate da lavori di ampliamento della rete di distribuzione che sono stati comunicati da parte di 2i Rete Gas S.p.A. con nota n. 25739 del 28-09-2021;
3. Confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 10, punto 4 della Legge 23.12.1998 n.448 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto della definizione di frazione di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000 n.268 convertito con Legge n.354/2000 e integrata dall'art.27, comma 3, della Legge n.388/2000 e dalla legge 448/1999 quali frazioni parzialmente non metanizzate, il territorio del Comune di San Michele al Tagliamento (porzioni edificate e case sparse) ad esclusione del centro abitato ove ha sede la casa comunale (Capoluogo) e delle frazioni di Villanova, Malafesta, San Giorgio al Tagliamento, Cesarolo, Bevazzana, Bibione per le porzioni servite dalla rete di distribuzione del gas metano;
4. Stabilire che per insediamenti ricadenti in area NON METANIZZATA si intendono quelle utenze, purché **ubicate al di fuori del centro abitato** (individuato nell'**Allegato A**), in cui vi sia un utilizzo come combustibile di gasolio o GPL, collocate esternamente ad una fascia di m. 80 (metri ottanta) nelle diverse direzioni a partire dall'asse della strada servita dalla rete energetica al perimetro esterno confine di proprietà e/o muri del fabbricato, esclusi gli oggetti, le terrazze, bussole d'ingresso, scale esterne, pensiline e strutture similari che non costituiscono superficie coperta;
5. Confermare che per “**zone non metanizzate**” si intendono le frazioni o porzioni di esse, le località edificate e/o case sparse ubicate al sul territorio comunale (site al di fuori del capoluogo: *Bibione, Bevazzana, Marinella, Cesarolo, San Giorgio al Tagliamento, Villanova –Malafesta, ecc.*) facenti capo alle strade/vie pubbliche o di uso pubblico, nelle quali non sono presenti condotti di metanizzazione come indicate nell'elenco di cui all'**Allegato B** parte integrante del presente provvedimento;
6. Di prendere atto dei lavori di ampliamento della rete di distribuzione riportati negli Allegati: **Tavola 1 (Rete gas entroterra Comunale)** e **Tavola 2 (Rete gas Bibione)** parte integrante del presente provvedimento;
7. Dare mandato al Dirigente del Settore AMSS e Settore Lavori Pubblici di assumere per quanto di competenza tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo;

8. Dare atto che dal presente atto amministrativo, non discende alcuna spesa, in capo al Comune di San Michele al Tagliamento;
9. Inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'Agenzia delle Dogane come disposto dall'art. 12 della legge 488/1999;
10. Dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000.

con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi pelalzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del d.lgs. n. 267/2000.

*Servizio Ambiente*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2021, 2022 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLE LEGGI 23/12/1999 N. 488, ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
16/11/2021

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio

F.TO ARCH. ALBERTO GHERARDI

---

---

*Servizio Ambiente*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2021, 2022 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, AI SENSI DELLE LEGGI 23/12/1999 N. 488, ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
24/11/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.todott. Luca Villotta

---

---



Il presente verbale di deliberazione in data 29/11/2021 n. 75 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Flavio Maurutto

Il Segretario GENERALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

---

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 31/12/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 20/12/2021

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 20/12/2021

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

---

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 20/12/2021

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 20/12/2021 15:29:18

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 20/12/2021 15:33:18

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334